

CONVENZIONE

"VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI

E

SVILUPPO TURISTICO"



TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA
COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

E

PROMUOVI ITALIA S.p.A.

Visto per copia
conforme all'originale

R



La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, ivi domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n.80188230587, legalmente rappresentata dal Capo del Dipartimento Cons. Caterina Cittadino, nominata con D.P.C.M. 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei Conti il 17 settembre 2009 al reg. n.8, foglio 307, di seguito indicata come "Dipartimento"

E

Promuovi Italia S.p.A. (di seguito anche "Promuovi Italia") con sede in Roma, Via di San Claudio n. 61, (partita IVA 08261571007) rappresentata dal Direttore Generale dott. Francesco MONTERA, nato a Reggio Calabria il 13 marzo 1960, domiciliato per l'esercizio della specifica funzione presso la sede della Società, di seguito denominata "Promuovi Italia",

PREMESSO CHE

1. il Dipartimento ha fra i suoi compiti anche quello di verificare la disponibilità, acquisire, programmare e gestire, per la parte di propria competenza, le risorse finanziarie indirizzate al sostegno del settore del turismo dalla programmazione economica nazionale, sia nell'ambito del Quadro Strategico nazionale 2007/2013 sia nell'ambito delle politiche nazionali;
2. il Dipartimento intende realizzare iniziative pilota volte allo sviluppo turistico di territori interni e destinazioni minori secondo un modello di accoglienza che ne recuperi e valorizzi le tradizioni culturali;

CONSIDERATO CHE

3. Promuovi Italia è Società in house del Dipartimento, al quale è garantito l'esercizio del controllo analogo sulla Società in base all'art. 13.3 del suo Statuto;
4. l'art. 4.2 dello statuto prevede che Promuovi Italia svolga per conto del Dipartimento, con le modalità della delegazione interorganica, tra l'altro attività di supporto ed assistenza tecnica.

VISTO CHE

5. con nota prot. 3270 del 23/03/2012 il Dipartimento ha richiesto a Promuovi Italia di formulare un'offerta tecnico-economica relativamente ai costi delle attività così come descritte al successivo art. 3;
6. con note prot. FM/404-12/rl del 29/03/2012 e prot. FM/375-12/rl del 2 Aprile 2012, Promuovi Italia ha presentato proposta progettuale con allegata offerta tecnico-economica in ordine alle suddette attività;
7. con successiva nota prot.4396 del 18 aprile 2012 Dipartimento ha formulato le proprie valutazioni in merito alle suddette proposte di Promuovi Italia;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti, come sopra rappresentate, concordemente convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Visto per copia
conforme all'originale



ARTICOLO 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione il Dipartimento affida a Promuovi Italia la realizzazione di iniziative pilota volte allo sviluppo turistico di territori interni e destinazioni minori secondo un modello di accoglienza che ne recuperi e valorizzi le tradizioni culturali.

ARTICOLO 3

(Contenuto delle attività)

1. Promuovi Italia si impegna a garantire l'esecuzione di quanto indicato al precedente art. 2 mediante la progettazione e la realizzazione di interventi di:
 - a. Miglioramento delle condizioni di fruibilità dei servizi sul territorio;
 - b. Infrastrutturazione dei territori;
 - c. Qualificazione delle risorse umane dei territori.

ARTICOLO 4

(Modalità di esecuzione)

1. Promuovi Italia si impegna a svolgere le attività di cui al precedente art. 3 previa presentazione di uno specifico Piano Operativo (qui di seguito PO) che si declini nelle tre linee di attività progettuali indicate al precedente art. 3, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Il PO dovrà contenere per ogni singola attività la pianificazione degli interventi, il piano finanziario ed il cronogramma. Al fine di consentire l'efficace gestione delle attività medesime, il puntuale monitoraggio in termini di stato di avanzamento e la valutazione finale dell'iniziativa progettuale complessiva, la programmazione degli interventi dovrà tener conto di una valutazione ex ante dalla quale fissare gli obiettivi di realizzazione e di risultato.
2. Promuovi Italia si impegna a realizzare quanto indicato nel PO mediante la propria struttura tecnico-organizzativa, avvalendosi di proprio personale, nonché, nel rispetto della normativa vigente, di collaboratori esterni o consulenti selezionati.
3. Promuovi Italia si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale, secondo la migliore pratica professionale e, in particolare, si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessaria per il miglior svolgimento dell'incarico affidatole.

ARTICOLO 5

(Durata)

1. La durata della presente Convenzione è fissata in 18 (diciotto) mesi, a partire dalla data di registrazione della stessa da parte degli Organi di controllo competenti unitamente al relativo decreto di approvazione. Sulla base di quanto previsto dalle norme in materia di contabilità dello stato la presente Convenzione diventa efficace per il Dipartimento solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del relativo decreto di approvazione. Promuovi Italia avvierà le attività di cui al precedente art. 3 solamente in seguito all'erogazione di quanto indicato al successivo art. 7 punto a).

ARTICOLO 6

(Contributo)

1. Il Dipartimento, al fine di garantire la copertura complessiva delle attività di cui al precedente art. 3, erogherà a Promuovi Italia un contributo complessivo massimo di 1.200.000,00 (unmilione duecentomila) Euro, onnicomprensivo delle relative spese generali in misura massima pari al 20%. Tale contributo deve

Visto per copia
conforme all'originale



intendersi fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, lettera la) D.P.R. 633/72.

In caso di sospensione delle attività di cui all'art. 9, è dovuto a Promuovi Italia il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri derivanti da impegni assunti e giuridicamente vincolanti per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 7

(Modalità di erogazione del Contributo)

1. Il Dipartimento corrisponderà a Promuovi Italia il contributo di cui al precedente art. 6, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. 30% dell' importo entro trenta giorni dall'approvazione del PO di cui al precedente art. 4;
 - b. 50% dietro rendicontazione dell'avvenuta spesa del 20% del budget previsto per ogni singola attività;
 - c. 20% a conclusione' delle attività, dietro presentazione ed approvazione da parte del Dipartimento della, relazione finale di cui al seguente art. 8.

ARTICOLO 8

(Relazione finale)

1. Promuovi Italia si impegna a presentare al termine delle singole attività del PO, una relazione che illustri puntualmente le attività realizzate, esponga le somme utilizzate per ogni costo delle singole linee di attività ed evidenzi i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati secondo quanto indicato nel PO. Il Dipartimento, entro trenta giorni dalla presentazione della relazione, svolte le opportune verifiche, provvederà ad erogare a Promuovi Italia la quota di contributo di cui al precedente art. 7 punto c).

ARTICOLO 9

(Sospensione)

1. Il Dipartimento può disporre la sospensione delle attività previste all'art. 3 qualora sopravvengano fatti o provvedimenti che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale o condizioni, indipendenti dalla volontà delle parti, che non consentono il conseguimento degli obiettivi previsti.
2. In tal caso sarà dovuto a Promuovi Italia il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri derivanti da impegni assunti e giuridicamente vincolanti per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 10

(Risoluzione anticipata)


Qualora a giudizio concorde di entrambe le Parti l'oggetto della presente Convenzione fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, senza alcuna penalità, fermo restando il diritto di Promuovi Italia a vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri derivanti da impegni assunti e giuridicamente vincolanti per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione

ARTICOLO 11

(Diritto di recesso)

1. Il Dipartimento potrà avvalersi della facoltà di recedere dagli impegni assunti con la presente convenzione qualora Promuovi Italia non rispetti gli obblighi e le disposizioni in essa previsti a suo carico.

Visto per copia
conforme all'originale



ARTICOLO 12

(Modificazioni)

1. La presente Convenzione prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.

ARTICOLO 13

(Riservatezza)

1. Ai sensi del Testo Unico n. 196 del 30 Giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, tutta la documentazione e le informazioni di cui Promuovi Italia verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate di assoluta riservatezza.
2. E' fatto divieto a Promuovi Italia di utilizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopraccitate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti, o in caso di autorizzazione scritta relativa a singole manifestazioni o eventi rilasciata dal Dipartimento.

ARTICOLO 14

(Definizione delle controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Dipartimento e Promuovi Italia nel corso dell'esecuzione e delle attività di cui alla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 15

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia in quanto applicabili.

Roma, li 27/06/2012

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA
COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

IL CAPO DIPARTIMENTO
CATERINA CITTADINO



PROMUOVI ITALIA S.P.A.

IL DIRETTORE GENERALE

FRANCESCO MONTERA



Visto per copie
conforme all'originale

